



"SAPIENZA"  
UNIVERSITÀ DI ROMA  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA



## CONVENZIONE

### L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA E LA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

- **Visti** gli articoli 40, 41 e 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*);
- **Visto** il Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);
- **Visto** il Decreto del Ministro della Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17 (*Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);
- **Visto** il Decreto del Ministro della Giustizia 5 novembre 2018, n. 133 (*Regolamento concernente modifiche al Decreto del Ministro della Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17 recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);
- **Considerata** l'entrata in vigore con decorrenza 1° aprile 2022, dell'obbligo di frequenza e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, "tenuti dagli ordini e dalle associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge";
- **Considerato** che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma ha costituito la "Fondazione Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando" detta anche "Scuola per l'Avvocatura dell'Ordine degli Avvocati di Roma", con sede a Roma, Piazza Cavour, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – Palazzo di Giustizia, attraverso la quale sta adempiendo alla propria vocazione istituzionale, anche ex art. 6, comma 1, del Regolamento n. 3 del CNF, di garantire "la qualità dell'offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi previsti dalla legge", nei confronti di un numero necessariamente limitato di tirocinanti;
- **Considerato** che l'art. 29 lett. C), l.p.f. assegna all'Ordine di sovrintendere "al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense". A tal fine, secondo modalità previste dal Regolamento del CNF, l'Ordine "istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio";
- **Ritenuto** che il corso di cui all'oggetto rientra tra dette iniziative finalizzate a rendere proficuo il tirocinio professionale; visto l'art. 2 comma 6 del Decreto del Ministro della Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, il quale prevede che, ai fini dell'espletamento della formazione, "il Consiglio dell'ordine può organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Università ai sensi dell'art. 40 della legge professionale";

- **Considerato** che ai sensi dell'art. 40 della l.p.f. n. 247/12, i consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con le Università per la disciplina dei rapporti reciproci, e che fra questi possono senz'altro essere annoverate le iniziative, anche ai sensi dell'art. 29 lett. C) della stessa l.p.f. di collaborazione fra i due Enti, che perseguano il fine di ampliare e qualificare ulteriormente l'attuale offerta formativa istituzionale per l'accesso alla professione forense;
- **Considerato** che ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. n. 17/2018, i corsi organizzati da altri soggetti previsti dalla legge e dalle Associazioni forensi devono essere accreditati dal Consiglio dell'Ordine, sentito il Consiglio Nazionale Forense; che tale procedimento, tuttavia, non risulta necessario se il Corso di formazione è organizzato dal Consiglio dell'Ordine all'interno delle iniziative di cui al menzionato art. 29 lett. C) l.p.f., *a fortiori* se tali iniziative sono assunte dall'Ordine degli avvocati avvalendosi della collaborazione delle Università tramite convenzioni ai sensi dell'art. 40 l.p.f.;
- **Considerato** che è interesse dell'Università La Sapienza di Roma, e specificatamente della Facoltà di Giurisprudenza, prendere parte, in convenzione con l'Ordine degli avvocati all'organizzazione e all'erogazione di un corso di formazione coerente con il percorso formativo disciplinato dal legislatore e utile al fine di ottenere l'attestato di frequenza necessario per il rilascio del nulla osta per l'accesso all'esame di abilitazione;
- **Considerato** che è interesse dell'Ordine stipulare a tal fine una convenzione con detta Università, in considerazione del prestigio dell'Ente universitario e anche per ampliare l'offerta formativa, rendendola accessibile a un maggior numero di tirocinanti iscritti al registro tenuto presso l'Ordine degli Avvocati di Roma;
- **Considerato** che già prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 17/2018, quindi in regime di facoltatività dei corsi di formazione forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma aveva stipulato una Convenzione con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università La Sapienza avente il medesimo oggetto; nonché considerato che la stipula di una nuova convenzione direttamente con l'Università La Sapienza di Roma deve tenere conto delle mutate condizioni normative, pur nel perdurante interesse alla collaborazione;
- **Considerato** che per La Sapienza il Preside della Facoltà di Giurisprudenza ha concordato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma i contenuti della presente convenzione.

**Convengono quanto segue:**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

L'Ordine degli Avvocati di Roma (di seguito solo "Ordine") e l'Università La Sapienza di Roma (di seguito solo "Università"), avvalendosi anche della collaborazione delle competenze e dell'esperienza didattica già maturata nella applicazione della metodologia casistica, nella preparazione alla redazione di pareri e di atti del processo, sia nella formazione per l'accesso e sia nello svolgimento delle lezioni/esercitazioni decentrate del corso per aspiranti cassazionisti, da parte di Avvocati già docenti e tutors presso la Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando, intendono avviare, in convenzione ai sensi dell'art. 40 l.p.f. n. 247/2012, un **Corso di formazione** che rispetti i requisiti e gli obiettivi didattici e formativi del Regolamento adottato con Decreto del Ministro della Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17 (di seguito solo "Regolamento"), volto a disciplinare il corso di formazione obbligatoria per assicurare a quanti svolgono il tirocinio forense, le nozioni teoriche e pratiche necessarie per la preparazione alla professione forense e per il superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione forense.

La presente convenzione sostituisce integralmente la precedente Convenzione stipulata con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.

Il Corso, denominato “**Corso per la formazione obbligatoria per il tirocinio forense**”, ha sede in Roma, presso l’Università La Sapienza, piazzale Aldo Moro n. 5. Il materiale informativo e didattico del Corso dovrà richiamare la convenzione tra i due enti e, nell’ambito dell’attività informativa rivolta ai terzi avente ad oggetto il Corso, saranno utilizzati i rispettivi loghi.

Resta ferma, in applicazione della presente Convenzione, la possibilità tra i due Enti di organizzare ulteriori progetti formativi da concordare di volta in volta.

## **Articolo 2**

### **Durata**

Il Corso ha una durata complessiva di mesi diciotto, divisi in tre moduli (novembre-aprile, maggio-ottobre, novembre-aprile), per un complessivo carico didattico non inferiore a 160 ore per l’intero periodo.

## **Articolo 3**

### **Requisiti di ammissione**

É ammesso a frequentare il Corso un numero massimo di 300 partecipanti a semestre.

Sono ammessi a frequentare il Corso, prioritariamente, gli iscritti nel Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Nel caso in cui le domande pervenute superino il numero massimo di partecipanti, l’ammissione al Corso (fino a concorrenza del limite numerico di cui sopra) è subordinata ad una valutazione di merito fondata sul voto di laurea.

Il Corso sarà avviato a condizione che per l’inizio del primo semestre risulti iscritto un numero di persone non inferiore a 40.

## **Articolo 4**

### **Programma**

Il programma del Corso e l’organizzazione delle attività didattiche sono definiti dal Consiglio direttivo del Corso di cui all’articolo 6.

Il Corso persegue in ogni caso l’obiettivo di assicurare ai partecipanti un contributo alla preparazione specifica per l’esercizio della professione di avvocato di tipo teorico-pratico, impostata sulla metodologia casistica, risalendo ai principi attraverso l’esame di casi e sentenze.

In particolare, le lezioni hanno ad oggetto le seguenti materie:

1. Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo.
2. Diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto processuale amministrativo.
3. Ordinamento e deontologia forense.
4. Tecniche di redazione degli atti giudiziari.
5. Tecniche di ricerca telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale.
6. Teoria e pratica del linguaggio giuridico.

## **Articolo 5**

### **Svolgimento delle lezioni**

Le lezioni del Corso si svolgono prevalentemente in presenza e, in parte, per un numero di ore non superiore a 50, a distanza mediante le tecniche del *live streaming* che consentano l’interazione in diretta tra docenti e tirocinanti.

## **Articolo 6**

### **Direzione del Corso e docenti**

La Direzione del Corso spetta ad un Consiglio direttivo composto di sei membri di cui tre professori e tre avvocati. I professori sono nominati – tra i docenti della Facoltà di Giurisprudenza – dall'Università, nella persona del Preside della Facoltà di Giurisprudenza. Gli avvocati sono nominati dal Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno un Direttore.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza e a parità di voti, il voto del Direttore è decisivo.

Il Consiglio direttivo nomina, altresì, un coordinatore scientifico per ciascuno dei seguenti ambiti disciplinari: a) diritto civile; b) diritto penale; c) atti del processo civile; d) atti del processo penale; e) atti del processo amministrativo; f) deontologia forense. I coordinatori didattici, ciascuno per l'ambito disciplinare di competenza, formulano al Consiglio direttivo proposte sui contenuti delle attività didattiche, selezionando gli argomenti più attuali e di maggior interesse per la formazione degli aspiranti avvocati e per il superamento dell'esame di abilitazione.

La nomina a coordinatore scientifico è effettuata sulla base di una valutazione che tenga conto del curriculum, dei titoli, delle pubblicazioni e dell'esperienza maturata in altri corsi di formazione.

Le lezioni saranno tenute dai docenti individuati dal Consiglio direttivo del corso, su proposta dei Coordinatori scientifici e da almeno due avvocati indicati dal Consiglio direttivo della Scuola forense "Vittorio Emanuele Orlando", d'intesa con il COA di Roma, per ognuna delle aree didattiche da ritenersi fondamentali: diritto civile, diritto penale, atti del processo civile, atti del processo penale, atti del processo amministrativo e deontologia forense.

È facoltà del Consiglio direttivo intitolare il Corso ad un giurista illustre della cultura giuridica italiana.

## **Articolo 7**

### **Segreteria organizzativa**

La segreteria organizzativa è affidata alla segreteria della Presidenza della Facoltà di giurisprudenza dell'Università.

## **Articolo 8**

### **Verifica finale**

Alla conclusione del Corso è prevista una verifica finale.

La verifica finale si svolgerà sulla base delle indicazioni del richiamato Regolamento, o secondo modalità diverse, uniformi rispetto a quelle applicate dalla Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando", e coerenti con quelle che saranno indicate all'esito modifiche normative, orientate sugli scopi perseguiti dalla Convenzione.

La Commissione giudicatrice, costituita da cinque componenti, è nominata dal Consiglio direttivo.

## **Articolo 9**

### **Aule**

Le lezioni si svolgono presso le aule dell'Università.

## **Articolo 10**

### **Costi**

Gli iscritti al Corso sono tenuti al versamento di un contributo per la gestione e l'organizzazione del corso (per la copertura dei costi di gestione amministrativa, delle aule, del personale, della piattaforma per la didattica a distanza, dei servizi tecnici e per il compenso da corrispondere ai docenti e ai tutori) di € 400,00 per i primi due semestri e di € 300,00 per il terzo semestre (di complessivi € 1.100,00). Il termine per la corresponsione degli importi sarà: la prima rata entro il 4 maggio o il 4 novembre, a seconda della data di inizio del corso; la seconda e la terza rata con cadenza semestrale. È possibile l'acquisto anche di un semestre singolo.

Le quote verranno incassate dall'Università La Sapienza di Roma.


### **Articolo 11**

#### **Durata e rinnovo**

La presente convenzione ha una durata di anni quattro a far data dalla sottoscrizione, con decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione stessa.

Il Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

*Prof. Oliviero Diliberto*



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma

*Avv. Paolo Nesta*



Roma li, 13 / 12 / 2023

